

Introduzione

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria della Fondazione Teatro Regio Torino e la nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Costituisce oggetto del presente appalto:

- l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) della Fondazione Teatro Regio Torino e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
- le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151;
- la consulenza all'ufficio RSPP per le attività di valutazione del rischio per le parti normate dal D.Lgs. 81/2008 e smi.

Prestazioni da erogare

La descrizione delle prestazioni da erogare viene suddivisa in due capitoli:

Il capitolo 1 - Prestazioni che il medico competente si impegna a fornire.

Il capitolo 2 - Sorveglianza ed accertamenti sanitari.

Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- a) Sede, piazza castello 215 Torino
- b) Laboratori di Settimo siti in strada Settimo 411 Torino
- c) Eventuali sedi di attività temporanee che verranno all'occorrenza formalmente comunicate

Personale per l'esecuzione del servizio

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto compresi i compiti di programmazione delle attività e la redazione di statistiche sanitarie o progetti di studio richiesti dalla Fondazione.
2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
3. La Fondazione Teatro Regio rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Documenti che verranno resi disponibili per lo svolgimento del Servizio

La Fondazione Teatro Regio si impegna a fornire al Medico Competente:

- a) la natura e la magnitudo dei rischi di ogni attività;
- b) L'organizzazione del lavoro, la programmazione delle attività per ogni singolo evento e l'attuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- c) La descrizione degli impianti, macchinari e la loro contestualizzazione nei processi produttivi;
- d) I dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- f) Il protocollo sanitario in atto.

CAPITOLO 1

L'affidamento delle funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 riguarda le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Fondazione, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81. Pertanto nei servizi di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.

In particolare si richiede che sulla base della valutazione dei documenti resi disponibili, dei sopralluoghi sui luoghi di lavoro e quindi sulle valutazioni conseguenti, il medico competente DOVRA' adeguare il protocollo sanitario affinché risulti adeguato ed aderente alle necessità per la tutela della salute dei lavoratori ed a quando necessario a suggerire al datore di lavoro le modifiche organizzative e di processo adatte a raggiungere tale scopo.

Ne consegue che il Medico competente in linea generale avrà il compito di:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con l'ufficio RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla definizione ed all'attuazione dei programmi formativi o di «promozione della salute» a cui la Fondazione Teatro Regio Torino vorrà dare corso.
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Provvedere ad istituire (anche tramite l'accesso ai documenti sanitari e di rischio esistenti, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, d'intesa con il Direttore del personale per l'individuazione dei luoghi di custodia) una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- d) Provvedere a consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (General Data Protection Regulation), regolamento in vigore in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Procedere a consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione / effettuazione di attività con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi a regolari accertamenti sanitari preventivi per valutarne nel tempo gli andamenti e quindi poter intervenire con tempestività a porre in atto azioni correttive. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno in ciascuno stabilimento o a cadenza periodica inferiore qualora prevista in base alla valutazione dei rischi.

k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori sulla base dell'organizzazione e della programmazione delle attività, i cui risultati gli sono forniti con tempestività dal direttore del personale o dall'RSPP ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

l) collaborare con il datore di lavoro, il RSPP, le RLS e tutti i Soggetti di Garanzia, nell'integrare e proporre tutte le misure di cautela e regolamentazione legate alla emergenza SARS-CoV-2 – e fino al termine della stessa - ai sensi del *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020 e s.m.i. (in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020) al Punto 12 "Sorveglianza Sanitaria") ed in attuazione del Regolamento applicativo INAIL basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione e s.m.i.

Al medico competente possono essere richiesti (e sono ricompresi nel corrispettivo di appalto) pareri formali, nonché redazione di referti relativi a specifiche necessità che, di volta in volta, il Direttore del Personale può sottoporre in relazione a problematiche segnalate dal personale della Fondazione in relazione a particolari situazioni sanitarie riguardanti l'eventuale esposizione a situazioni con rischio sanitario.

La Fondazione concorda con il Medico Competente un programma delle sessioni di visita su base semestrale e le date vengono confermate con almeno 15 giorni di anticipo (fornendo al Medico l'elenco degli operatori che dovranno essere sottoposti a visita almeno una settimana prima della seduta).

La Fondazione predispone l'elenco degli operatori da sottoporre a visita, precompila i Certificati di Idoneità (con i dati anagrafici, di struttura, di mansione) e li mette a disposizione del Medico prima dell'inizio delle visite.

Il medico competente dovrà collaborare con il Datore di lavoro / RSPP per la valutazione del rischio stress lavoro correlato sia in relazione alle specifiche attività che della loro programmazione e quindi dei conseguenti tempi e modalità di esecuzione con l'individuazione delle più adeguate misure di prevenzione e miglioramento.

In particolare si richiede e si specifica:

1. Che i rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, siano tenuti dal Gestore del Contratto ovvero salvo diversa esplicita e formale indicazione, dalla Direzione del Personale.
2. Che il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, sia presente presso la/e sede/i della Fondazione Teatro Regio nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal Datore di Lavoro o dal Direttore Gestore del contratto, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni della Fondazione Teatro Regio.
3. Il Datore di Lavoro e/o il Gestore del Contratto provvederà a comunicare al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva nelle varie occasioni definite (in particolare cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico competente si impegna, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

4. Il Medico Competente elabora, di concerto con il Datore di Lavoro e/o il Gestore del Contratto, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 mediante la tenuta di specifici scadenziari e lo comunica allo stesso soggetto che provvede, alla convocazione dei dipendenti tramite la specifica segreteria incaricata.
5. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'ufficio RSPP lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro dieci giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto.
6. Il Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato. Tale giudizio dovrà in ogni sua parte essere chiaro, esplicito e ben definito al fine di non generare equivoci nella conseguente gestione dell'attività del lavoratore.
7. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.
8. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, al Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica, che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce con oneri a suo carico, è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.
9. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal presente capitolato speciale. Il costo di eventuali accertamenti particolari verrà definito all'occorrenza ed in ogni caso non potranno avere costi superiori a quanto definito dal SSN della Regione Piemonte.
10. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro e/o Gestore del contratto e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro ed all'ufficio RSPP i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.
11. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.
Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da malattia, assenze per ferie o gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta, salvo che il Gestore del Contratto, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione. In ogni caso i medici dovranno rientrare nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
12. Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Gestore del Contratto con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

13. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi del Datore di Lavoro ed a tutti i siti di nuovo insediamento, anche se temporaneo, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore della Fondazione. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il Medico Competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi da un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ad un componente eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS). Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, e al Gestore del Contratto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, specifico e dettagliato verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi della Fondazione Teatro Regio Torino, il Medico Competente ed i suoi ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.
14. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nonché deve presentare analogo relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
15. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogni qualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile.
Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro può chiedere al proprio Medico Competente di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.
16. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale e al Gestore del contratto, una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.
17. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:
- collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
 - garantire, su richiesta dal Datore di Lavoro o dal RSPP, avvisato il Gestore del Contratto, la propria presenza presso le sedi o luoghi di lavoro della Fondazione Teatro Regio per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.
18. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dalla Fondazione Teatro Regio, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro (che può avvalersi a tal fine dell'ufficio RSPP), sentito il Gestore del Contratto, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.
19. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore)

coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

20. Il Medico Competente trasmette all'ASL e alla Fondazione Teatro Regio, tramite il Gestore del Contratto i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.Lgs.81/2008.

CAPITOLO 2

A) SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni così riunite per gruppi omogenei:

1. La sorveglianza sanitaria, comprendente:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti deve avvenire come previsto dalla normativa e dal protocollo di sorveglianza sanitaria della Fondazione Teatro Regio
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la conferma dell'idoneità alla mansione.
2. Individuazione e prescrizione di eventuali esami complementari oltre a quelli previsti dal protocollo sanitario.
3. Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, e la formulazione di giudizi di idoneità alla mansione e, quando richiesto, di giudizi diversi, quali ad esempio di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
4. effettuazione di sopralluoghi nei luoghi di lavoro della fondazione, compresi quelli temporanei, e redazione, per ciascun sopralluogo di apposito verbale;
5. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie;
6. supporto al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti in materia di igiene del lavoro e gestione dei nuovi rischi con particolare riferimento al benessere organizzativo, alle violenze fisiche, psicologiche e morali, al rischio di genere e allo stress lavoro correlato;
7. consulenza ai lavoratori sulle problematiche attinenti all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione;
8. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti sanitari.
9. validazione ed aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria nel quale saranno riportati gli accertamenti clinici e gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari in riferimento al rischio specifico del lavoratore ed in accordo con l'RSPP.
10. Servizi di supporto al datore di lavoro e ai responsabili di struttura consistenti nella:
 - a. programmazione dell'attività sanitaria in collaborazione con l'ufficio RSPP #SPP;
 - b. registrazione informatizzata delle visite mediche ai fini della rendicontazione dell'attività;
 - c. consegna alla Fondazione dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica da conservare a cura del datore di lavoro;

d. consegna alla Fondazione dei riepiloghi delle visite eseguite con la scadenza prevista secondo le esigenze.

B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS. 81/2008

Il servizio ha ad oggetto gli accertamenti sanitari previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al combinato disposto degli art. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
Si veda l'allegato protocollo sanitario da cui si evincono le prestazioni richieste.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto l'operatore affidatario potrà essere soggetto pubblico o privato. Qualora soggetto privato, dovrà essere accreditato dal S.S.R. del Piemonte.
E' a carico dell'appaltatore la fornitura dell'eventuale materiale necessario per l'effettuazione dell'esame/i (ad es. contenitori per l'urina).

A tal fine, la Fondazione fornirà di norma all'appaltatore l'elenco soggetti e delle diverse tipologie di indagine a cui dovranno essere sottoposti almeno 30 giorni solari prima della prevista effettuazione dell'indagine.

Sulla base dell'elenco fornitogli, l'appaltatore provvederà a consegnare il materiale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o suo delegato) almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'esame.

Gli accertamenti sanitari saranno effettuati di norma presso la sede di Piazza Castello 215 ma all'occorrenza potranno essere effettuati presso qualsiasi sede ove La Fondazione operi

I referti dovranno essere prodotti in duplice copia: una per il lavoratore ed una per il Medico Competente.

I referti saranno consegnati, in busta chiusa e sigillata, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o suo delegato) entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'esame.

Gli accertamenti previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria dovranno essere effettuati secondo un calendario predisposto dall'Agenzia, sentito il Medico competente, per tutto il personale della Fondazione così come distinto per attività svolta e conseguente protocollo sanitario.

C) PRESTAZIONI NON RICOMPRESE NELL'APPALTO DA FORNIRE A CURA DELL'APPALTATORE

Ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti dal Medico Competente come approfondimento di dubbi diagnostici.

Sarà inoltre possibile richiedere accertamenti sanitari ulteriori rispetto a quelli periodici previsti dal protocollo sanitario nei seguenti casi:

- A seguito di visite preassuntive o preventive.
- Qualora a seguito di visite mediche su segnalazione del dipendente conseguente ad evento accidentale o esposizione lavorativa anomala il medico competente prescriva determinati accertamenti.

Gli accertamenti specialistici e quelli conseguenti a visite preassuntive o dopo evento accidentale potranno essere effettuati presso la Sede dell'Appaltatore (o, se disponibile, in sede più prossima alla sede di lavoro del dipendente).

In relazione alle prestazioni elencate l'operatore economico affidatario dovrà garantire la refertazione, da parte di medici in possesso delle specializzazioni prescritte dalle vigenti norme, di tutti gli esami e/o visite effettuati. I referti dovranno essere forniti in duplice copia (uno per il dipendente e uno per il medico competente) entro quindici giorni dalla data della visita e/o esame di laboratorio eseguito.

Le eventuali prestazioni più sopra specificate saranno tariffate utilizzando il nomenclatore tariffario regionale, applicando sulla prestazione il ribasso presentato in sede di offerta.

